

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2008 N. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008).

pag. 129

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2008 N. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

pag. 141

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2008 N. 11

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008 (pubblicata su B.U. Supplemento Straordinario al n. 4 del 29.4.2008, parte I)

REGOLAMENTO REGIONALE 9 Aprile 2008 N. 2

Modifiche al regolamento regionale 20 ottobre 2005 n. 1 (regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).

pag. 160

ORDINANZA DEL TAR PER LA LIGURIA 15.11.2007 N. 106

Ordinanza emessa sul ricorso proposto dalla Società Almirall s.p.a. c/Regione Liguria ed altri.

pag. 160

Note all'articolo 6

- La legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1;
- La legge regionale 3 aprile 2007 n. 15 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8;

Nota all'articolo 9

- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;

Nota all'articolo 13

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996, n. 223, S.O.;
- Il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1940, n. 149;
- Il testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza è pubblicato nella G.U.;
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.;
- Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 è pubblicato nella G.U. 7 aprile 1998, n. 81, S.O.;
- La legge 7 dicembre 1984 n. 818 è pubblicata nella G.U. 10 dicembre 1984, n. 338;
- La legge 4 marzo 1982 n. 66 è pubblicata nella G.U. 9 marzo 1982, n. 66;
- La legge 27 marzo 1992 n. 257 è pubblicata nella G.U. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;
- La legge 14 febbraio 2003 n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.

Nota all'articolo 15

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008 N. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

Articolo 1

(Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)

1. Le vigenti disposizioni che prevedono indennità di trasferta, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non sono applicabili al personale dirigente e non dirigente.
2. Le spese di viaggio per servizio effettuate con mezzo aereo sono rimborsate al personale regionale, dirigente e non dirigente, nel limite del costo della classe economica.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

smi politico-istituzionali di cui all'articolo 5 della l.r. 38/1990 ed agli uffici stampa di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria). Nei casi di cui al presente comma non è possibile dare luogo a forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla l. 244/2007, si applicano alle strutture della Regione Liguria.
5. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli organismi di controllo interno, i nuclei di valutazione, gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della l. 144/1999, nonché gli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all'articolo 5 della l.r. 38/1990.
6. Resta ferma, nelle materie di cui al presente articolo, la competenza regolamentare interna esclusiva del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di pubblico impiego)

1. Ai fini della corresponsione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall'articolo 6 della l.r. 14/2007, l'anno di anzianità di cui al medesimo articolo è soddisfatto anche per il personale assunto al 2 gennaio 2006.
2. L'articolo 2 della l.r. 14/2007 si applica anche, per quanto compatibile, al personale non dirigente dipendente dalla Regione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. All'articolo 5 bis, comma 1 bis, della l.r. 38/1990, le parole “i relativi periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera” sono sostituite dalle parole “per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera”.

Articolo 8

(Assunzione vincitori concorsi pubblici)

1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i vincitori dei concorsi pubblici possono essere assunti, nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse, anche separatamente e con qualunque decorrenza anche diversificata.
2. Il presente articolo si applica ai concorsi pubblici le cui graduatorie non sono state ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)

1. Fatti salvi i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della l. 244/2007, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato attività lavorativa presso la Regione per almeno dodici mesi, anche non continuativi.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 nonché di quello già destinatario degli altri processi di stabilizzazione indicati nell'articolo 8 della l.r. 1/2006 e nell'articolo 4 della l.r. 14/2007.

Articolo 10

(Vice dirigenza)

1. Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente e comunque nell'anno 2008, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regio-

nale, con provvedimento assunto d'intesa, previa concertazione con le Rappresentanze Sindacali, istituiscono l'area della Vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare.
3. Alla Vice dirigenza può accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.
4. Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto "Regioni-Autonomie Locali".

Articolo 11

(Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione)

1. Gli enti strumentali della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile, ivi compresa la somministrazione e che, alla stessa data, abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente, nonché del personale già utilizzato in regime convenzionale per un periodo stabile e continuativo di almeno cinque anni.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione gli enti strumentali della Regione continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali della Regione aventi natura di ente pubblico economico possono procedere all'assunzione di personale che svolge attività lavorativa presso i medesimi in virtù delle convenzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 10 del d.lgs. 468/1997 proseguono fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2007)

1. L'articolo 5, comma 1, della l.r. 14/2007 è così sostituito:
"1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:
1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa azienda o lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'articolo 3, comma 96, della l. 244/ 2007.".